

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA
RISERVA NATURALE
“LANCA DI GEROLE”**

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA RISERVA

La Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 febbraio 2001, n. VII/178, Vista la L.R. 30 novembre 1983, n. 86, ed in particolare l'art. 12, come modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41, ha istituito la Riserva Naturale "Lanca di Gerole", sul territorio dei comuni di Torricella del Pizzo e Motta Baluffi.

La Regione Lombardia, con la medesima deliberazione del Consiglio Regionale; n. VII/178 del 6.2.2001:

Delimita la superficie della Riserva, comprensiva della fascia di rispetto, su planimetria in scala non inferiore a 1:5.000;

Classifica la Riserva come "Orientata";

Definisce le modalità ed i termini per l'elaborazione e l'approvazione del Piano della Riserva.

ART. 2 - FINALITA' DELLA RISERVA

La Riserva Naturale "Lanca di Gerole" ha le finalità di:

1. garantire la conservazione e la ricostituzione dell'area umida, delle aree boscate e della vegetazione originaria;
2. assicurare un ambiente idoneo alla sosta ed alla nidificazione dell'avifauna ed alla conservazione e potenziamento delle restanti componenti faunistiche;
3. disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattici.

ART. 3 - GESTIONE DELLA RISERVA

La gestione della Riserva Naturale Lanca di Gerole è affidata ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale, n. VII/178 del 6.2.2001, alla Provincia di Cremona, che la svolge attraverso i propri Uffici a ciò preposti:

ART. 4 - PIANO DELLA RISERVA

La Provincia di Cremona, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/178 DEL 6.2.2001, adotta il piano per la gestione della Riserva Naturale "Lanca di Gerole", avente i contenuti stabiliti dalla L.R. 86/83, art. 14, costituito dai documenti previsti dalla stessa deliberazione del Consiglio Regionale.

ART. 5 - PROGRAMMI DI GESTIONE

L'Ente Gestore, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, provvede all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di gestione da trasmettersi alla Giunta Regionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L.R. 86/83.

Art. 6 - ACQUISIZIONE DI AREE

L'Ente Gestore provvede all'acquisto od all'acquisizione in uso, all'affidamento in concessione o in affitto delle aree nell'ambito della Riserva Naturale, secondo le priorità stabilite dal Piano.

ART. 7 - OPERE DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO

L'Ente Gestore provvede alla realizzazione delle opere di conservazione e di ripristino previste dal Piano della Riserva.

ART. 8 - SEGNALETICA

L'Ente Gestore indica i confini della Riserva per mezzo di:

Tabelle di perimetrazione da porre in luogo lungo il perimetro esterno, ad intervalli regolari non inferiori a 100 metri;

Tabelle descrittive della Riserva, da collocarsi nei punti di intersezione del perimetro della Riserva medesima con le principali vie d'accesso o in ogni altro luogo ritenuto opportuno:

L'acquisto ed il posizionamento delle tabelle, le cui caratteristiche sono stabilite dalla Giunta Regionale, sono a carico della Provincia di Cremona, in qualità di Ente Gestore.

ART. 9 - RESPONSABILE DELLA RISERVA

L'Ente gestore nomina il responsabile della Riserva, individuando anche nell'ambito dei propri Uffici preposti alla gestione delle zone protette.

Al responsabile compete:

1. proporre i programmi annuali o pluriennali di gestione;
2. coordinare gli interventi previsti nel Piano e nei programmi;
3. la redazione del rapporto annuale sullo stato di conservazione della Riserva e sull'attuazione dei programmi di gestione;
4. la predisposizione delle domande di contributo di cui all'art. 40 della L.R. 86/83.

Il responsabile può avvalersi della consulenza di esperti singoli o associati per la valutazione di particolari aspetti tecnico-scientifico-amministrativi inerenti la gestione della Riserva, richiedendo il conferimento di specifici incarichi.

ART. 10 - COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE

Il Comitato ha il compito di esprimere parere sugli indirizzi programmatici inerenti la gestione della Riserva.

Il Comitato è composto da:

Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede;

Sindaco del Comune di Motta Baluffi o suo delegato;

Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo o suo delegato;

2 rappresentanti associazioni ambientaliste;

1 rappresentante associazioni agricole.

ART. 11 - CONVENZIONI

La Provincia di Cremona, in qualità di Ente Gestore, può stipulare con Associazioni Naturalistiche e/o con Istituti scientifici, convenzioni onde affidare l'attuazione delle finalità scientifiche e didattiche della Riserva Naturale.

ART. 12 - VIGILANZA

Il Servizio di vigilanza viene effettuato secondo l'art. 26 della L.R. 86/'83 dagli agenti di polizia locale, dalla Polizia Provinciale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

ART. 13 - BILANCIO

La Provincia di Cremona, nella sua qualità di Ente Gestore della Riserva, attua la gestione dei mezzi finanziari, provvedendo ad iscrivere appositi fondi di bilancio di previsione, istituendo capitoli specifici, ove accederanno anche i contributi regionali annualmente assegnati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 86/'83.

Art. 14 - SIMBOLO

Viene adottato come simbolo della Riserva Naturale, la rappresentazione...

Detto simbolo verrà utilizzato in tutte le produzioni divulgative. Il simbolo della Riserva sarà accompagnato dallo stemma della Provincia di Cremona.

FL/ac A.ali/franco/regolam.doc (1)